

1) La Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva.

2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 85 del 3.4.2004.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 228 dell'11.9.2004.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 11 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Honyvem Informazioni Commerciali srl e Mariella De Zotti**

**(Causa C-465/04)**

(2005/C 31/10)

(Lingua di procedura: l'italiano)

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

9 dicembre 2004

**nella causa C-333/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (<sup>1</sup>)**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/92/CE — Tutela dei lavoratori — Esposizione al rischio di atmosfere esplosive — Mancata attuazione)**

(2005/C 31/09)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-333/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 agosto 2004, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet, presidente di sezione (relatore), J. Malenovský e U. Löhms, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

Con ordinanza 11 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 novembre 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Honyvem Informazioni Commerciali e Mariella De Zotti, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«se, alla luce del tenore e delle finalità dell'art. 17 della direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653 (<sup>1</sup>) e, eventualmente, dei criteri che esso offre riguardo alla quantificazione dell'indennità dal medesimo prevista, il successivo art. 19 è interpretabile o meno nel senso che la normativa nazionale di attuazione della direttiva può consentire che un accordo (o contratto) collettivo (vincolante per le parti di determinati rapporti) preveda, invece che un'indennità dovuta all'agente nel concorso delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'art. 17 e liquidabile secondo criteri desumibili dal medesimo, un'indennità che, da un lato, sia dovuta all'agente a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui ai due trattini della lett. a) di detto paragrafo 2 (e, per una parte dell'indennità stessa, in ogni caso di risoluzione del rapporto), e, dall'altro, sia quantificabile non già secondo i criteri ricavabili dalla direttiva (e, ove del caso, nell'ammontare massimo dalla medesima precisato), ma secondo i criteri predefiniti dall'accordo economico collettivo. E cioè un'indennità che sia determinata (senza alcun riferimento specifico all'incremento degli affari procurato dall'agente) sulla base di determinate percentuali dei compensi ricevuti dall'agente nel corso del rapporto, con la conseguenza che l'indennità stessa, anche in presenza nella misura massima, o in misura elevata, dei presupposti cui la direttiva collega il diritto all'indennità, in molti casi dovrebbe essere liquidata in misura inferiore (anche molto inferiore) a quella massima prevista dalla direttiva e, comunque, a quella che avrebbe potuto essere stabilita in concreto dal giudice, se egli non avesse dovuto attenersi ai parametri di calcolo di cui all'accordo economico collettivo, invece che ai principi e ai criteri di cui alla direttiva;

se il calcolo dell'indennità deve essere compiuto in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi clienti da lui procurati o al sensibile sviluppo da lui procurato degli affari con clienti preesistenti, e la applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell'importo, in considerazione del criterio dell'equità e del limite massimo previsto dalla direttiva, oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzano più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza dei computi, il limite massimo specificato dalla direttiva.